

## DIRETTORIO PER I CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI

\*

### 1. NATURA E FUNZIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale è un organo di comunione che, come immagine della Chiesa, esprime e realizza la corresponsabilità dei fedeli (presbiteri, diaconi, consacrati e laici) alla missione della Chiesa, a livello di comunità cristiana parrocchiale. È il luogo dove i fedeli, soprattutto i laici, possono esercitare il diritto dovere loro proprio, di esprimere il proprio pensiero ai pastori e comunicarlo anche agli altri fedeli, circa il bene della comunità cristiana parrocchiale<sup>1</sup>: in tal modo esercitano nella Chiesa la missione regale di Cristo di cui sono stati fatti partecipi con i sacramenti del Battesimo e della Confermazione. La funzione principale del Consiglio Pastorale Parrocchiale sta pertanto nel ricercare, studiare e proporre conclusioni pratiche in ordine alle iniziative pastorali che riguardano la parrocchia. In particolare è chiamato a:

1. analizzare approfonditamente la situazione pastorale della parrocchia;
2. elaborare alcune linee per il cammino pastorale della parrocchia, in sintonia con il cammino pastorale della Diocesi;
3. offrire il proprio contributo in ordine alle attività del Consiglio Pastorale Zonale e del Consiglio Pastorale Diocesano;
4. avere attenzione a tutte le questioni pastorali, non esclusi i problemi pubblici e sociali della comunità, la cui trattazione e soluzione appaiono necessarie per la vita della parrocchia;
5. le questioni economiche della parrocchia di per sé sono di competenza del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici (can. 537), tuttavia il Consiglio Pastorale sarà interessato a occuparsi anche degli aspetti economici, soprattutto dal punto di vista pastorale. In caso di decisioni relative a strutture della parrocchia, il Consiglio Pastorale è l'organismo che deve indicare soprattutto le linee orientatrici da adottare, lasciando al Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici l'impegno di occuparsi degli aspetti 'tecnici'.

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale «ha solamente voto consultivo» (can. 536 § 2), nel senso che la deliberazione consiliare deve necessariamente comprendere il voto favorevole del parroco. Per parte sua il parroco terrà nel massimo rispetto le indicazioni espresse dal Consiglio, specie se votate all'unanimità. Qualora il parroco non si senta, per gravi motivi, di dare la sua approvazione alle proposte votate dai consiglieri, il suo rifiuto (la cui motivazione verrà verbalizzata) non dovrà turbare lo spirito di comunione. Il parroco potrà comunque, salvo i casi d'urgenza, riproporre la questione fino a trovare il punto d'intesa. Qualora poi non venisse ricomposta la comunione operativa, si potrà ricorrere all'autorità superiore, perché con la sua diretta partecipazione aiuti il Consiglio a ritrovarla.

### 2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale intende offrire un'immagine, la più completa possibile, della comunità cristiana parrocchiale. Sarà pertanto necessario che in esso trovino posto tutte le principali forme o stati o modi di vita cristiana della parrocchia. Oltre, ovviamente, ai presbiteri e diaconi non mancheranno di essere rappresentate le varie forme o stati o modi di vita consacrata operanti in parrocchia (ordini monastici, istituti religiosi e secolari). Saranno poi presenti i principali stili di vita laicale, come ad esempio, coniugi, celibi, giovani, anziani, aderenti ad associazioni o movimenti cristiani, catechisti ecc. Naturalmente più stili laicali potranno essere rappresentati da un'unica persona. La composizione del C. P. P. e le modalità per esprimerlo, salve le istanze sopra espresse, devono adeguarsi alle diverse situazioni delle comunità parrocchiali, più o meno mature al senso della partecipazione, e devono evitare le contrapposizioni e le fazioni solitamente esistenti nelle realtà civili.

### 3. MODALITÀ DI FORMAZIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

#### 3.1. Sensibilizzazione della comunità

Il primo passo per una corretta costituzione del Consiglio Pastorale Parrocchiale è un'adeguata preparazione e riflessione sulla natura e missione della Chiesa, sul compito del clero e dei laici e sulla natura e funzione del Consiglio Pastorale stesso (cfr. la prima parte del Direttorio).

Tale sensibilizzazione e formazione vanno offerte in modo esteso a tutti i fedeli della parrocchia, in particolare ai gruppi, alle associazioni e ai movimenti ecclesiali. Sarà necessario inoltre, in spirito di fede, pregare per il nuovo Consiglio, sia comunitariamente sia individualmente.

#### 3.2. Modalità e strumenti per la formazione del Consiglio Pastorale Parrocchiale

##### *A. Lista dei candidati*

La lista verrà formata in base a designazione da parte dei membri della comunità o per candidatura personale. Si lascerà un tempo adeguato per la presentazione dei candidati. Già nella formazione della lista si dovrà tener presente una adeguata rappresentatività, in relazione non solo all'età e al sesso, ma anche ai vari ruoli esistenti nella comunità parrocchiale. Il Consiglio Pastorale deve infatti risultare immagine della parrocchia e pertanto deve comprendere tutte le componenti: ministri ordinati, consacrati e laici. A proposito di questi ultimi, va sottolineato che nel Consiglio devono essere rappresentate le varie condizioni laicali: uomini e donne, giovani e anziani, associazioni, professioni, esperienze, nonché le varie zone, i rioni e le frazioni, i vari ministeri di fatto (lettori, catechisti, educatori di oratorio ecc.). Il numero dei membri del Consiglio è determinato in base alla consistenza numerica della parrocchia:

- 9 membri (di cui almeno 5 eletti) per parrocchie fino a 1.000 abitanti;
- 15 membri (di cui almeno 8 eletti) per parrocchie fino a 2.500 abitanti;
- 19 membri (di cui almeno 10 eletti) per parrocchie fino a 5.000 abitanti;
- **25 membri (di cui almeno 13 eletti) per parrocchie oltre i 5.000 abitanti.**

Possono essere membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale coloro che, battezzati e cresimati, abbiano compiuto i diciotto anni e siano canonicamente domiciliati nella parrocchia od operanti stabilmente in essa. I membri del Consiglio Pastorale si distingueranno per vita cristiana, volontà di impegno, capacità di dialogo e conoscenza dei concreti bisogni della parrocchia. Si preoccuperanno del bene dell'intera comunità, evitando lo spinto di parte o di categoria.

Requisito del tutto ovvio e peraltro assolutamente irrinunciabile è la piena comunione con la Chiesa non solo negli elementi fondamentali della professione della stessa fede e del riconoscimento dei sacri pastori (can.205), ma anche nelle indicazioni autorevoli, dottrinali e pratiche, del momento concreto. Circa la situazione dei divorziati risposati, ci si attenga a quanto previsto dal Direttorio di pastorale familiare per la Chiesa in Italia, n. 218.

Il Parroco si rende garante che non entrino nel Consiglio Pastorale persone che non abbiano i requisiti suddetti.

##### *B. Modalità di elezione*

La data delle elezioni dei Consigli Pastoralisti Parrocchiali è stabilita a livello diocesano ogni cinque anni. A tale scopo verrà creata in ogni parrocchia una Commissione elettorale, presieduta dal parroco, la quale provvedere a:

- a) preparare una lista di candidati con i requisiti sopra esposti;
- b) portare a conoscenza della comunità non meno di quindici giorni prima del giorno delle elezioni la lista dei candidati, in modo che gli elettori possano adeguatamente informarsi sui candidati stessi;
- c) indicare con precisione il giorno e il luogo delle elezioni;

d) allestire il seggio elettorale, che sarà posto nelle immediate vicinanze della chiesa e sarà aperto dal tardo pomeriggio del sabato fino alla conclusione della ultima liturgia domenicale;

e) provvedere allo spoglio delle schede indicando il numero di voti ottenuto da ogni candidato.

Possono partecipare alle elezioni del Consiglio Pastorale Parrocchiale tutti coloro che, ricevuti i sacramenti del Battesimo e della Cresima, sono in comunione con la Chiesa, sono canonicamente domiciliati in parrocchia od operanti stabilmente in essa e hanno compiuto il 18° anno di età.

Risulteranno eletti coloro che avranno ricevuto la maggioranza dei voti. In caso di parità, si potrà ricorrere al sorteggio. Ogni eletto dovrà sottoscrivere una formale accettazione degli obblighi inerenti alla sua elezione.

#### ***B. Nomina dei membri di pertinenza del parroco***

Sussequentemente alle elezioni il parroco provvedere alla nomina dei membri di sua pertinenza, previo consenso e sottoscrizione degli impegni da parte degli interessati.

#### ***C. Disposizione dei rappresentanti degli istituti di vita consacrata***

Entro la settimana seguente al giorno delle elezioni, gli Istituti di vita consacrata provvederanno a segnalare al parroco i nomi dei loro rappresentanti.

#### ***D. Proclamazione del nuovo Consiglio Pastorale***

I nomi dei componenti del nuovo Consiglio Pastorale verranno proclamati la domenica successiva durante la celebrazione eucaristica.